

**CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI SCOLASTICI E DOMICILIARI PER MINORI ALL'AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA (ASCSP) DI MAGENTA PER
IL PERIODO 01.09.2021-31.08.2024.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
(art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del D.L.
18.10.2012, n. 179 e articolo 192 del D.lgs. 50/2016)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<i>Conferimento in house providing della gestione dei servizi educativi scolastici e domiciliari all'azienda speciale consortile Servizi alla Persona (ASCSP) per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2024</i>
ENTE AFFIDANTE	<i>Comune di VITTUONE</i>
TIPO DI AFFIDAMENTO	<i>Contratto di servizio</i>
MODALITA' DI AFFIDAMENTO	<i>Affidamento diretto a società in house</i>
DURATA DELL'AFFIDAMENTO	<i>01/09/2021 - 31/08/2024</i>
NUOVO AFFIDAMENTO O ADEGUAMENTO DI SERVIZIO GIA' AFFIDATO	<i>Nuovo affidamento</i>
TERRITORIO INTERESSATO DAL SERVIZIO DA AFFIDARE	<i>Comune di VITTUONE</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE	
NOMINATIVO	<i>Dott. Antonio DI GLORIA</i>
ENTE DI RIFERIMENTO	<i>Comune di VITTUONE</i>
AREA/SERVIZIO	<i>Settore Interventi e Servizi Sociali</i>
TELEFONO	<i>02 90320282</i>
E-MAIL	Responsabile.sociale@comune.vittuone.mi.it
DATA DI REDAZIONE	<i>Luglio 2021</i>

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n.19/2007 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*.
- Legge Regionale n.15/2017 che ha definitivamente abrogato la Legge Regionale n. 31/1980;
- Legge n. 53/2003 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* con il quale è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni per promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione.
- artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*
- D. Lgs. 112/98, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- D.Lgs.50/2016 *"Nuovo codice degli appalti"*
- D.Lgs. 175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*
- D.Lgs. 100/2017 *"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica""*
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"*;
- L.R. 34/2004 *"Politiche regionali per i minori"*;
- D.G.R. n. 116/2013 recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- L.R. 3/2008 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario"*
- DGR Lombardia n.116/2013, *"Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo Regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità"*

SEZIONE B CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

B.1.1 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

B.1.1.1 PRE SCUOLA

Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale

Il servizio viene garantito dal primo giorno di apertura delle scuole o comunque dall'avvio del calendario didattico definitivo e per l'intero anno scolastico. E' attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 sino all'inizio delle lezioni. Il rapporto educatore/bambino è 1:25.

Requisiti di accesso

Accedono prioritariamente i bambini della scuola Primaria e scuola Infanzia.

Partecipazione alla spesa:

E' prevista una compartecipazione alla spesa in misura collegata all'applicazione dell'indicatore ISEE. La frequenza è ammessa su base almeno mensile. La retta è suddivisa in servizio di pre e di post scuola.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Attualmente il servizio è assicurato attraverso appalto a cooperativa sociale.

B.1.1.2 POST SCUOLA

Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale

Il servizio viene garantito dal primo giorno di apertura delle scuole o comunque dall'avvio del calendario didattico definitivo e per l'intero anno scolastico. E' attivo da lunedì al venerdì, dalle fine delle lezioni fino alle ore 18,00. Il rapporto educatore/bambino: 1:25.

Requisiti di accesso

Accedono prioritariamente i bambini della scuola Primaria e scuola Infanzia.

Partecipazione alla spesa:

E' prevista una compartecipazione alla spesa in misura collegata all'applicazione dell'indicatore ISEE. La frequenza è ammessa su base almeno mensile. La retta è suddivisa in servizio di pre e di post scuola.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Attualmente il servizio è assicurato attraverso appalto a cooperativa sociale.

B.1.1.3 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale

Il servizio viene garantito dal primo giorno di apertura delle scuole o comunque dall'avvio del calendario didattico definitivo e per l'intero anno scolastico.

E' attivo da lunedì al venerdì, negli orari stabiliti in accordo con le Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Rapporto educatore/bambino: 1:1.

Requisiti di accesso: Accedono i bambini/ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia pervenuta apposita richiesta dell'istituto frequentato, sulla base della

diagnosi funzionale effettuata dai competenti servizi sanitari territoriali.

Partecipazione alla spesa: non è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, trattandosi non di un servizio a domanda individuale, ma di un obbligo di assistenza agli alunni disabili, posto espressamente in capo agli enti locali dall'art. 13, c. 3, legge 104/1992.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Attualmente il servizio è assicurato attraverso appalto a cooperativa sociale.

B.1.1.4 ASSISTENZA EDUCATIVA A DOMICILIO (SEFAM)

Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale

Il servizio offre assistenza domiciliare ai minori e al nucleo familiare di appartenenza e consiste in interventi di accompagnamento e sostegno educativo ai minori e supporto alla genitorialità.

Viene garantito a seguito di istruttoria e relazione dell'Assistente Sociale, eventualmente anche in accordo e coordinamento con la scuola e con altri servizi territoriali, oppure per disposizione dell'autorità giudiziaria ed è attivo di norma dal lunedì al venerdì.

Il rapporto educatore/utente è solitamente 1:1 salvo esigenze dettate da particolari situazioni.

Requisiti di accesso: Accedono utenti sino all'età di 18 anni tramite attivazione dei servizi sociali.

Partecipazione alla spesa: non è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Attualmente il servizio è svolto dall'Azienda nel 2019.

In questo periodo di affidamento si è potuto sperimentare la qualità del servizio prestato, che è risultata particolarmente strategica nel delicato ambito dell'intervento domiciliare, anche ai fini della prevenzione di misure più invasive, quali l'allontanamento di minori dal nucleo familiare e l'inserimento in comunità. Si ritiene pertanto opportuno riconfermare l'affidamento all'Azienda, in un quadro più complessivo, sinergico e coordinato di azioni, che andranno a rafforzare la "rete" del supporto ai minori e alla famiglia.

Il costo unitario proposto per il nuovo affidamento è di € 22,24 a base d'asta, al netto dei costi accessori e diretti sostenuti da Azienda. L'adeguamento si giustifica sulla base dell'aumento del costo del personale a cui l'Azienda fa fronte mediante esternalizzazione del servizio (nuovo contratto delle cooperative sociali in vigore a far tempo da marzo 2019). Il costo massimo unitario complessivo, comprendente anche i costi aziendali, è di € 24,47 e tiene conto di servizi di supervisione e coordinamento con gli altri servizi della rete che si andranno a conferire, attualmente non fruiti.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

I servizi in questione sono aperti a tutta la collettività ed i requisiti di accesso sono analiticamente individuati per ciascun servizio nel dettaglio di cui sopra.

I servizi B.1.1.4 sono ricompresi tra le Funzioni Fondamentali erogate dal Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010. I servizi B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3 sono servizi a domanda individuale e vengono finanziati in parte attraverso rette e tariffe corrisposte dagli utenti e in parte mediante compartecipazione all'onere sociale da parte del Comune. Nel caso di assistenza educativa scolastica a favore di alunni della scuola secondaria di secondo grado è prevista anche la compartecipazione alla spesa da parte di Regione Lombardia.

I servizi sono da annoverare tra quelli di tipo sociale ed educativo oggetto di sostegno

delle politiche di welfare locale e regionale.

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

AFFIDAMENTO DIRETTO AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- con deliberazione n. 15 del 06.05.2005, il Comune di Vittuone ha deliberato la costituzione dell'ASCSP per la gestione della Rsa Don Cuni e altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio n. 14269 in data 26 luglio 2005 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano si è provveduto alla costituzione dell'ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;

Il conferimento di servizi all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "in house providing", conformemente ai principi e ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia Europea, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione sentenza n. 26983/2013, ecc.);

Secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale, il ricorso all'affidamento in house providing costituisce una modalità di conferimento ordinario, e non eccezionale, rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica (Cons. di Stato 18 luglio 2017, n. 3554,) ferma restando la sussistenza di determinati requisiti e condizioni quali:

- a) Il vantaggio economico conseguibile a fronte dell'affidamento ad un soggetto esterno caratterizzato da una maggiore specializzazione (economie di scala e competenze);
- b) l'innalzamento della qualità dei servizi che può indurre a preferire l'attribuzione di segmenti di attività a soggetti esterni che garantiscano più elevati standard di performance;
- c) la possibilità di ovviare alla carenza di professionalità, anche a seguito dello sviluppo di adeguate politiche di utilizzo delle risorse umane, compatibilmente con gli standard gestionali;
- d) l'attenuazione delle logiche burocratiche e lo sgravio degli adempimenti a carico dei Comuni;
- e) l'occasione di disporre di informazioni articolate e in tempo reale su fattori produttivi, costi, qualità e risultati;
- f) la raccolta di indicazioni attraverso il confronto e il benchmarking con esperienze di altre amministrazioni comunali e la scelta di riprodurre all'interno delle amministrazioni le stesse buone pratiche;
- g) l'omogeneità delle prestazioni e la parità di trattamento nei confronti dei cittadini beneficiari dei servizi del medesimo ambito territoriale.

L'affidamento "in house" determina tra l'ente affidante e il soggetto gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore **un controllo analogo** a quello esercitato sui servizi da esso prodotti e il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore dei comuni soci.

E' quindi consentito l'affidamento diretto in "house" nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria:

- a) La proprietà del soggetto;
- b) Il controllo analogo;
- c) L'attività prevalente a favore degli Enti affidanti;

La normativa europea stabilisce che non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina dell'appalto l'affidamento da parte di un'amministrazione pubblica ad una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il rapporto tra Amministrazione pubblica e il soggetto "in house" non configura un contratto di appalto, ma una forma di organizzazione interna della stessa pubblica amministrazione.

Il conferimento all'ASCSP rientra peraltro nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice degli appalti), normativa che conferma quanto stabilito a livello europeo e che ne specifica ulteriormente le condizioni.

In particolare:

- a) l'art. 5 richiede per l'affidamento in house i seguenti presupposti:
 - L'esercizio del controllo analogo;
 - Oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;
 - Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezionali di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- b) l'art. 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house, quale procedura derogatoria che prevede:
 - l'obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
 - l'obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Alla luce di quanto suesposto si evidenzia che l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) di Magenta soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 50/ 2016, in quanto:

- a) **il controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito sia dalla natura e dalla struttura stessa del soggetto giuridico Azienda Speciale che dalle specifiche modalità gestionali – organizzative appositamente introdotte nel contratto di servizio tra il Comune di Vittuone e l'Azienda Speciale Consortile. In particolare:
 - a.1) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, più precisamente l'Assemblea è composta da rappresentanti di tutte le amministrazioni socie; i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono espressione dell'insieme assembleare che li nomina con maggioranza qualificata sia per quote rappresentate sia per numero di amministratori;
 - a.2) le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Azienda (approvazione da parte dell'Assemblea e dei Consigli Comunali del Piano Programma, del Bilancio Economico Pluriennale, bilancio preventivo economico

annuale, nonché tutti gli atti attribuiti dall'art. 16 dello Statuto dell'Azienda all'Assemblea);

a.3) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici perseguendo entrambi il pubblico interesse ed essendo evidente il rapporto di strumentalità che lega l'Azienda Speciale al Comune, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000;

a.4) l'art. 8 del contratto di servizio tra Comune e Azienda per la disciplina dell'affidamento dei servizi di cui trattasi, appositamente introdotto, prevede la costituzione di un tavolo tecnico permanente composto dai tecnici dell'azienda e da quelli dei Comuni, finalizzato alla valutazione dell'andamento dei servizi, "...anche ai fini del controllo analogo".

b) **Oltre l'80% delle attività dell'azienda è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti**, come si evince dal Piano Programma, Bilancio economico pluriennale di Previsione e Preventivo economico annuale che vengono approvati dal Consiglio Comunale (si veda, da ultimo, la deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2021). L'Azienda, pertanto, realizza la propria attività con l'Ente affidante e con i soci che la controllano.

c) **il capitale di ASCSP è interamente pubblico**. Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, in quanto l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Magentino, strumentale all'Ente Locale ex art. 114 TUEL, è interamente pubblica. L'art. 6 dello Statuto Aziendale, rubricato "Quote di partecipazione e garanzia del servizio pubblico" prevede che "L'Azienda consortile ha fondo di rotazione interamente pubblico. Non sarà pertanto valido, nei confronti dell'Azienda, il subentro di soggetti diversi dagli Enti locali";

SEZIONE D

CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA E BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' (ART. 192, C. 2 D.LGS. 50/2016)

Tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2/2021 di approvazione del progetto di fattibilità e del contenuto del progetto medesimo, l'operazione risulta congrua rispetto al ricorso al mercato mediante appalto di servizio, in quanto presenta costi, a base d'asta, inferiori ai costi attualmente sostenuti dall'Amministrazione, sia parametrando i costi a base d'asta tra le due soluzioni, sia raffrontando la base d'asta prevista dall'ipotesi di affidamento in house con i costi di affidamento attuali (posto che l'effettivo risparmio si potrà determinare solo a fronte dell'aggiudicazione del servizio da parte dell'Azienda Speciale consortile servizi alla persona e pertanto sarà in ogni caso di ulteriore vantaggio).

Tipologia Servizio	Costo attuale Gestione in appalto (base d'asta)	Costo gestione In House (base d'asta)
B.1.1.1 PRE SCUOLA	19,80	18,74
B.1.1.2 POST SCUOLA	19,80	18,74
B.1.1.3 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	20,95	21,23
B.1.1.4 ASSISTENZA EDUCATIVA AL DOMICILIO (SEFAM)	22,24	22,24
Costo medio	20,69	20,23

Tipologia Servizio	Costo attuale Gestione in appalto (aggiudicazione)	Costo gestione In House (base d'asta)
B.1.1.1 PRE SCUOLA	18,86	18,74
B.1.1.2 POST SCUOLA	18,86	18,74
B.1.1.3 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	17,98	21,23
B.1.1.4 ASSISTENZA EDUCATIVA AL DOMICILIO (SEFAM)	21,60	22,24
Costo medio	19,32	20,23

I costi sopra evidenziati sono da considerarsi al netto dei costi accessori aziendali (deliberazione n.2/2021 dell'Assemblea dei Comuni soci). Di seguito si elencano i costi unitari massimi complessivi, comprensivi anche dei costi aziendali suddivisi per tipologia di servizio:

prestazione unitaria servizi pre scuola	€ 20,61
prestazione unitaria servizi post scuola	€ 20,61
prestazione unitaria di assistenza educativa scolastica	€ 23,36
prestazione unitaria di assistenza educativa domiciliare (Sefam)	€ 24,47

Sarebbe tuttavia fuorviante ridurre la valutazione della congruità economica e della vantaggiosità dell'affidamento alla mera comparazione del "prezzo" offerto dall'azienda con quello reperibile sul mercato. La particolare delicatezza e complessità dei servizi alla persona, richiedono infatti, riflessioni di altra natura e il concetto di "vantaggio economico" assume contorni più articolati.

E' infatti previsto l'inserimento, nell'organico delle unità operative dedicate ai servizi, della figura di un pedagogo a supervisione dell'intero sistema degli interventi educativi e di una figura amministrativa per la gestione burocratica dell'appalto, con sgravio dei compiti a carico dei singoli Comuni. La possibilità di avvalersi in proprio di tali figure, da parte del singolo Comune di Vittuone, non sarebbe attualmente praticabile.

Tale innovazione, che ha ovviamente dei costi ad oggi non sostenuti, assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio a maggior garanzia dell'efficacia degli interventi effettuati a favore dei minori.

Inoltre l'azienda svolgerà unitariamente, per conto e nell'interesse di tutti i comuni affidatari, una serie di ulteriori funzioni che attualmente il Comune di Vittuone non è in grado di svolgere, o svolge con estrema gravosità, e sicuramente con modalità meno incisive. Tali funzioni non sono reperibili sul mercato, o non sono ad esso facilmente riconducibili, se non a prezzo di una evidente distorsione delle particolari finalità a cui tendono.

Si pensi, ad esempio, alla verifica sulla formazione del personale impiegato, alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, al monitoraggio dell'efficacia degli interventi, alla presa visione delle relazioni di servizio prodotte dagli operatori, e soprattutto, **al coordinamento della "rete" territoriale di tutti i servizi coinvolti.**

E' appena il caso di sottolineare quanto spesso emerga, nei servizi sociali, la necessità di intervenire con un approccio trasversale e multidisciplinare tra le diverse unità di offerta, che debbono concorrere congiuntamente ed in forma integrata al soddisfacimento del benessere della persona assistita. Il Servizio Sociale Professionale, il Servizio Tutela Minori e Famiglia, il Servizio Educativo Scolastico e Domiciliare, pur distinti dagli specifici compiti, devono operare in stretto coordinamento e condivisione del medesimo obiettivo. Spesso, inoltre, è necessario raccordarsi anche con altri servizi territoriali sovracomunali (unità di offerta sanitarie, uffici

giudiziari). La funzione di coordinamento pertanto è la più strategica dell'intera "filiera" delle prestazioni sociali, fin dal primo momento della presa in carico del beneficiario, al punto che inefficienze, carenze o criticità che si verificassero nella sua gestione possono compromettere e talora vanificare il servizio, sia in termini organizzativi che in termini qualitativi (tempestività dell'intervento e appropriatezza della risposta rispetto al bisogno manifestato).

E' evidente che la natura privata dei soggetti che operano sul mercato, mentre è del tutto ininfluente sullo svolgimento di compiti meramente erogativi e prestazionali, risulta invece difficilmente conciliabile con le funzioni, anche istituzionali, di coordinamento di rete. Del resto, si intuisce facilmente come tali funzioni, svolte da ogni singolo Comune, avrebbero meno efficacia e incisività, oltre a costituire un notevole aggravio dei carichi di lavoro, concretandosi essi stessi in un costo economico per l'ente.

La riconducibilità della gestione di tali complessità, in capo ad un unico soggetto, individuato nell'Azienda, altamente specializzato, e titolato, in quanto soggetto pubblico, a rappresentare i comuni anche a livello istituzionale, assicura maggiore efficacia, omogeneità e coerenza della risposta al bisogno dei minori e delle loro famiglie.

Il conferimento all'azienda della gestione dei servizi educativi scolastici e a domicilio comporta pertanto una serie di vantaggi ed opportunità quali:

- economie di scala e specializzazione rispetto alle risposte ai bisogni delle famiglie, come già avviene per altri servizi conferiti all'Azienda;
- ricomposizione ad unità della spesa, anche per i servizi della prima infanzia e relativa imputazione in capo ad unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio propositive a livello di programmazione;
- creazione di un nuovo modello operativo accentrato che permetta la gestione dei servizi in forma associata, partecipata ed integrata;
- controllo dei budget del Comune, con l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- impostazione di modelli organizzativi, metodologie di lavoro, modalità di verifica e controllo, strumenti di valutazione comuni a tutti gli enti interessati;
- omogeneità nella gestione dei servizi e parità di trattamento dei cittadini appartenenti al medesimo ambito territoriale;
- maggiori garanzie di continuità, qualità, efficacia del servizio svolto.

L'azienda opera per 12 comuni e il traguardo verso il quale si sta procedendo è quello di gestire unitariamente i diversi servizi conseguendo economie di scala in termini di costo ma anche razionalizzazione e miglioramenti qualitativi non proponibili nella gestione individuale.

Sulla scorta di tali considerazioni ed in linea con l'attuale quadro normativo che consente l'affidamento "in house providing", nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitarie e nazionali, si ritiene che l'affidamento di tali servizi all'Azienda speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) – P. I. 04956380960 con sede a Magenta in Via Dante, 2 - sia rispettoso dei principi efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché ottimale impiego di risorse pubbliche, richiamati dall'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/20016.

Vittuone, 14 luglio 2021

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI SOCIALI

Dott. Antonio Di Gloria

Documento cartaceo firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa